



Città di Galatina
Provincia di Lecce
DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA

**OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 30.04.2020: L.R. n. 24 del 22.04.2015
 Commercio sulle aree pubbliche - Mercato straordinario – Ampliamento fruibilità.**

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n. 94 nella riunione del 30 aprile u.s.,

• **visti:**

- i vari provvedimenti governativi e decreti legge, con validità sul territorio nazionale, per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dichiarata dal Consiglio dei Ministri per la durata di sei mesi a far tempo dal 31 gennaio 2020;

- i successivi decreti emanati nel corso del tempo, volta per volta, quali "Ulteriori disposizioni attuative dei decreti legge sopra richiamati, in base all'evolversi della situazione epidemiologica, per il carattere particolarmente diffusivo del virus e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, al fine di gestire al meglio l'emergenza epidemiologica e per il contenimento della stessa, da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020;

- l'art. 1, comma 1, lett. z), secondo periodo, di detto DPCM che testualmente recita: «Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari... Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro»;

• **atteso che:**

- con provvedimenti dirigenziali prot. n. 0010946 in data 11.03.2020 e n. 0012363 del 24.03.2020, si disponeva la **SOSPENSIONE SETTORIALE del mercato settimanale** che si svolge nella giornata di giovedì, in Via Ippolito De Maria, in adiacenza al quartiere fieristico di Galatina, con conseguente sospensione, per lo stesso periodo, di tutte le autorizzazioni e/o assegnazioni di posteggi rilasciate, **ad eccezione dei soli assegnatari di posteggi, sia in sede fissa che "spuntisti", che commerciano prodotti alimentari**, precisando che «- la collocazione dei posteggi delle tipologie commerciali sopra richiamate e consentite, anche per gli eventuali spuntisti, sia organizzata dagli agenti di Polizia Locale, esclusivamente all'interno dell'area recintata presso il Quartiere Fieristico in via Ippolito De Maria, interponendo tra i posteggi una distanza libera minima di cinque metri e provvedendo a contingentare l'ingresso all'area recintata, da parte degli utenti, in modo tale da evitare affollamenti e che possa all'interno garantirsi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; - gli assegnatari di posteggio fisso e "spuntisti" dovranno adottare idonee misure tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, come imposta dalle vigenti disposizioni di legge»;

- l'efficacia di detti provvedimenti, è in itinere in forza dell'ultimo DPCM del 26 aprile u.s.;

- **ritenuto**, nell'ambito delle azioni finalizzate a contribuire al superamento dell'attuale periodo di crisi, al fine di soddisfare sia le esigenze dei cittadini, sia quelle degli operatori commerciali autorizzati, per i quali l'attività è unica fonte di sostentamento,

stabiliva di ampliare la fruibilità del mercato settimanale (come previsto dalla normativa regionale nel "Codice del Commercio" - L.R. n. 24 del 16.04.2015 - art. 27, comma 1, lett. f), che prevede la possibilità di istituire un mercato straordinario, come "edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi", **programmandone lo svolgimento anche nelle giornate del martedì e del sabato in via straordinaria e per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica in atto**, sino a nuovi provvedimenti governativi in merito e con le stesse modalità di

svolgimento di quelle attualmente consentite;

In esecuzione della su richiamata deliberazione di G.C. n. 49 DEL 30.04.2020;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il "Codice del Commercio" L.R. n. 24/2015 e ss.mm. e ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana R. G. n. 1821 del 09.12.2019 di conferimento incarico di Posizione Organizzativa Area "S.U.A.P.-COMMERCIO";

tutto quanto innanzi premesso,

D I S P O N E

per le motivazioni in narrativa esplicitate e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

1. **DI AMPLIARE** la fruibilità del mercato settimanale che si svolge nella giornata di giovedì, in Via Ippolito De Maria, in adiacenza al quartiere fieristico di Galatina, programmandolo **ANCHE NELLE GIORNATE DEL MARTEDÌ E DEL SABATO**, come previsto dalla normativa regionale, con le stesse modalità di quelle attualmente consentite, **per la vendita dei prodotti alimentari**;
2. **DI DARE ATTO** che il suddetto ampliamento è adottato in via straordinaria, **a far tempo da sabato 9 maggio p.v.** e per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica in atto, salvo diverse e successive disposizioni in merito;
3. **DI CONFERMARE** quanto già disposto con provvedimenti dirigenziali prot. 0010946 dell' 11/03/2020 e n. 0012363 del 24.03.2020, come di seguito riportato:
 - la collocazione dei posteggi delle tipologie commerciali sopra richiamate e consentite, anche per gli eventuali spuntisti, sia organizzata dagli agenti di Polizia Locale, esclusivamente all'interno dell'area recintata presso il Quartiere Fieristico in via Ippolito De Maria, interponendo tra i posteggi una distanza libera minima di cinque metri e provvedendo a contingentare l'ingresso all'area recintata, da parte degli utenti, in modo tale da evitare affollamenti e che possa all'interno garantirsi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 - gli assegnatari di posteggio fisso e "spuntisti" dovranno adottare idonee misure tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, come imposta dalle vigenti disposizioni di legge.

RAMMENTA

che chiunque trasgredisca le citate disposizioni di legge, poste a base del presente provvedimento, è passibile di denuncia per violazione **dell'articolo 650 del codice penale** (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Il presente provvedimento è trasmesso:

- al Segretario Generale, ai Dirigenti dell'Ente, al Comandante di P.M., al quale si demanda l'attuazione ed esecuzione delle relative disposizioni;
- Al Commissariato P.S. di Galatina, a mezzo di PEC all'indirizzo: comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Galatina, a mezzo di PEC all'indirizzo: tle31047@pec.carabinieri.it.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* dalla data odierna e sino a tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica in atto, salvo diverse e successive disposizioni in merito, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico ed ai soggetti interessati, ai quali si intende notificata a mezzo di "pubblici proclami", realizzata con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e sull'albo pretorio on line.

Galatina, 05 maggio 2020



Il Funzionario Delegato
S.A. Sig.ra Salvatora MASCIULLO